



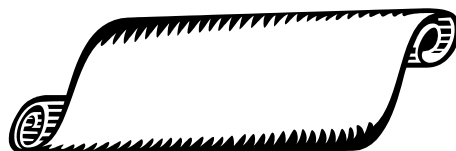
Comune di Borghetto di Borbera

Provincia di Alessandria

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione

Deliberazione N° 21



OGGETTO: Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 ed approvazione delle tariffe concernenti la Tassa dei Rifiuti (TARI) 2022

Il giorno 31/05/2022 alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, risultanti all'appello:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	BUSSALINO Enrico - Sindaco	Sì
2	SAPORITO Domenico Franco Angelo - Vice Sindaco	Sì
3	CHIAPUZZO Francesco - Assessore	Sì
4	BALDUZZI Carlo Alberto - Consigliere	Sì
5	CREMONTE Marcella - Consigliere	Sì
6	RONCOLI Gian Antonio - Presidente	Sì
7	COLLINA Massimiliano - Consigliere	Sì
8	BISIO Valentina Elisa - Consigliere	Sì
9	ROSSI Giuseppe - Consigliere	No
10	CAVO Patrizia - Consigliere	Sì
11	BARISONE Livio - Consigliere	Sì
	TOTALE PRESENTI	10
	TOTALE ASSENTI	1

con l'intervento e l'opera del Sig. **CABELLA dott. Pier Giorgio - Segretario Comunale**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

Roncoli Gian Antonio

a norma di Statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 (Legge di stabilità 2020) che ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- il comma 641 della citata legge n. 147/2013 stabilisce che la tassa rifiuti, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la TARI, pertanto, deve essere applicata e riscossa dal Comune, e introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" che si riferiscono alle attività, in cui accanto alla superficie dell'utenza non domestica viene considerata la tipologia dei rifiuti prodotta.
- l'art. 1, comma 527 – 528 , della Legge 205/2017 assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito dei servizio di gestione dei rifiuti quali la predisposizione ed aggiornamento del metodo normalizzato (MTR), ossia un nuovo modo di determinazione delle tariffe TARI, prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- Con deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, e in particolare l'art. 6, il quale prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR venga poi validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore e successivamente all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, in caso positivo procede all'approvazione;
- Con deliberazione n. 363/2021/R/RIF (Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025) ARERA individua i nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI per il quadriennio 2022/2025, MTR-2;

- Con Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Con Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF)

RICHIAMATO l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto piano finanziario dopo che l'Ente territorialmente ha assunto le pertinenti determinazioni;

CONSIDERATO che, per quanto le delibere adottate da ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino al 2019;

RICHIAMATO l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 che dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. "sganciamento TARI");

RICHIAMATO l'articolo 43 co. 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), è intervenuto sull'art. 3 co. 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra citato mediante l'inserimento del seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";

RICHIAMATO l'articolo 13 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 conferma che "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";

OSSERVATO che la norma appena richiamata conferma la possibilità di approvare le delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, consentendo dunque di provvedere, mediante una variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

CONSIDERATO che con l'articolo 3 co. 5 sexiesdecies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, è differito al 31 maggio 2022;

DATO ATTO CHE:

- la società 5 Valli servizi s.r.l., è la società di che svolge le attività inerenti alla gestione del servizio rifiuti per il Comune di Borghetto di Borbera;
- nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene per il territorio del Comune di Borghetto di Borbera è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 denominato CSR (Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese Acquese e Ovadese);
- la società 5 Valli servizi s.r.l ha presentato al CSR per la Validazione il piano finanziario 2022/2025 per tutti i Comuni appartenenti all'area Omogenea 3 Bacino territoriale Valli Curone, Grue, Ossona, Borbera e Spinti di cui è parte il Comune di Borghetto di Borbera;
- il CSR, ha provveduto alla Validazione del piano finanziario per il Comune di Borghetto di Borbera nella Seduta del Consiglio di Amministrazione n.23 del 24/05/2022;
- che nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CSR sopra indicata è stato specificato che la 5 Valli Servizi s.r.l., ha in programma di attivare entro il corrente anno su tutto il territorio di propria competenza il nuovo servizio di raccolta basato sul porta a porta e che l'utilizzo dei costi operativi 2020 non riflette l'effettivo onere per la realizzazione degli obiettivi del Piano industriale;
- il Gestore del Servizio per procedere alla realizzazione dei servizi previsti nel Piano Industriale ha chiesto di inserire nell'MTR-2 i COI ossia Costi operativi incentivanti pari a € 671.787 per il 2022;
- che il CSR ha autorizzato - a seguito della validazione dal PEF di 5 Valli S.r.l. da Paragon Business Advisor S.r.l. in data 23/05/2022 - il Gestore del Servizio 5 Valli Servizi S.r.l. all'introduzione dei costi operativi incentivanti legati all'attivazione dei suddetti servizi nei PEF dei Comuni del bacino;
- che il CSR ha dato atto inoltre che la 5 Valli Servizi s.r.l ha presentato un'istanza per il superamento del limite di crescita alle entrate tariffarie ai sensi dell'art. 4.6. del MTR-2 chiedendo pertanto che vengano riconosciuti tutti i costi riportati nel piano economico finanziario presentato e che CSR provvederà a trasmettere ad ARERA per le determinazioni di competenza;
- i sopra indicati costi operativi incentivanti ripartiti nei PEF dei diversi Comuni del bacino hanno fatto conseguentemente lievitare di molto i costi che saranno tenuti a sostenere i cittadini e le attività dei Comuni serviti da 5 VALLI S.r.l.;
- sulla base dei dati presenti nel Piano Economico Finanziario presentato da 5 Valli Servizi s.r.l. per il Comune di Borghetto di Borbera e validato dal Consorzio, i costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 sono pari a € 437.849,00 di cui € 134.333,00 per i costi fissi € 303.516,00 per i costi variabili;

RITENUTO che:

- per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e costi variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e riduzioni previste;

- di dover provveder all'adozione del piano finanziario 2022 al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano finanziario validato dal CSR;

PRESO ATTO

- che la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 74% per le utenze domestiche e nel 26% per le utenze non domestiche
- che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. n. 158/1999 prevede che l'ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad € 134.333,00 è suddiviso in € 99.406,42 riferibile alle utenze domestiche, ed € 34.926,58 riferibile alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad € 303.516,00 è suddiviso in € 173.004,12 attribuibili alle utenze domestiche ed € 130.511,88 a quelle non domestiche;

RITENUTO opportuno confermare due rate e stabilire le scadenze come di seguito:

Prima rata con scadenza 30/09/2022

Seconda rata con scadenza 30/11/2022

APERTA la discussione il Consigliere Collina illustra, con precisione, il contenuto del PEF e la traslazione dei costi nelle entrate del Bilancio. Il Sindaco evidenzia che l'aumento del 15% è comunque modesto, anche alla luce degli aumenti legati alla congiuntura economica assai sfavorevole. I costi della società 5 Valli sono comunque contenuti rispetto a quelli sostenuti da altre società (Gestione Ambiente ed Econet), costi che vengono poi trasferiti ai Comuni e, quindi, alle utenze (domestiche e non domestiche).

TERMINATA la discussione e nessuno più chiedendo la parola;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO il D. lgs 118/2011;

VISTO lo Statuto e i regolamenti applicabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge salvo n. 2 consiglieri astenuti (cons. Cavo e Barisone)

DELIBERA

DI ADOTTARE il Piano Economico Finanziario predisposto dalla 5 Valli Servizi s.r.l. e validato da CSR in data 24/05/2022 e acquisto dal nostro Comune in data 26/05/2022 prot. 3197 (All. 1);

DI APPROVARE le tariffe della tassa rifiuti per l'anno 2022 (All. 2)

DI FISSARE le seguenti scadenze TARI per il versamento della tassa rifiuti anno 2022:

- 30/09/2022
- 30/11/2022

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge 160 /2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che, ai fini della

pubblicazione, il Comune sarà tenuto ad inserire la Deliberazione nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale entro i termini di legge.

DI DICHIARARE con separata e conforme votazione la presente delibera immediatamente esecutiva per l'urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Previa lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
RONCOLI Gian Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CABELLA dott. Pier Giorgio
